Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1741.

Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, concernente modificazioni alla legge sul lotto;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 15, 17, 19, 34, 63, 73, 89, 91, 94, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 15. — L'intero prezzo di ciascuna bolletta, può essere ripartito, a volontà del giuocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;

b) che la posta offra la possibilità di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giuocati, non minore di:

cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato; L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il quaterno; L. 1000 per la cinquina;

c) che il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L. 20.000.000.

Qualora si verifichi una vincita su giuocata con posta di cifre dispari, essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente.

Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoca.

Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di 20 milioni di lire, il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giuocatore ».

« Art. 17. — La giuocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a L. 30.

L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota ».

« Art. 19. — Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore: a L. 5 per una sola ruota; a L. 50 per tutte le 10 ruote ».

« Art. 34. — Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le L. 13.000.

Il pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alla Intendenza, direttamente o a mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il pagamento della vincita sarà effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'art. 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti ».

« Art. 63. — Le ricevitorie del lotto sono distinte in quattro classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio:

sono di prima classe le ricevitorie con aggio lordo oltre L. 430.000;

sono di seconda classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 250.001 a L. 430.000;

sono di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 100.001 a L. 250.000;

sono di quarta classe le ricevitorie con aggio lordo non superiore a L. 100.000, e, durante il periodo di esperimento, tutte quelle di nuova istituzione.

La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni due anni in base all'aggio medio biennale risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente ».

« Art. 73. — Il personale che deve prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto-ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2000 unità, secondo l'organico appresso indicato:

un aiuto-ricevitore nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 650.000 e fino a L. 1.500.000;

due aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.500.000 e fino a L. 3.000.000;

tre aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 3.000.000 e fino a L. 8.000.000;

quattro aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 8.000.000 e fino a L. 15.000.000;

cinque aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 15.000.000.

Nelle ricevitorie con riscossione annua lorda inferiore a L. 650.000 il gestore deve indicare il nome di un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno.

E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 ».

« Art. 89. — Fino a nuova disposizione, i gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

sulle prime L. 200.000	30 %
da L. 200.001 a L. 1.000.000	10 %
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000	8 %
da L. 2.000.001 a L. 5.000.000	6 %
da L. 5.000.001 a L. 8.000.000	3 %
da L. 8.000.001 a L. 10.000.000	2,50 %
da L. 10.000.001 a L. 15.000.000	2 %
oltre L. 15.000.000	1,50 %

Al termine dell'esercizio finanziario in sede di liquidazione finale di aggio, sarà determinato dall'Intendenza di finanza sede di estrazione l'ammontare della spesa effettiva sostenuta da ciascun gestore per il personale dipendente assegnato dall'Amministrazione entro il limite fissato dall'art. 73.

Quando la spesa predetta risulta inferiore al 33 % dell'aggio lordo o quando, durante l'esercizio finanziario, nella ricevitoria non sia stata sostenuta alcuna spesa per il personale, la differenza o l'intero 33 % è incamerato dallo Stato.

Nel caso in cui la spesa per il personale sostenuta dal gestore supera il 33 % dell'aggio lordo, l'Amministrazione rimborserà al gestore la differenza ».

« Art. 91. — La quota d'aggio considerata come retribuzione personale del gestore a norma dell'art. 94, viene integrata, al termine di ogni esercizio finanziario, fino a raggiungere la somma di L. 50.000, quando risulti inferiore a tale somma. Tale integrazione è concessa limitatamente a due esercizi finanziari, al termine dei quali l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria ».

« Art. 94. — Ai fini dell'applicazione delle ritenute per imposte, di quella stabilita a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e qualsiasi altra ritenuta obbligatoria che venisse imposta, la spesa di esercizio delle ricevitorie per affitto del locale, retribuzioni al personale ed altro, viene ragguagliata ai tre quinti dell'aggio lordo liquidato ai sensi del precedente art. 89 ».

« Art. 99. — I ricevitori e gli aiuto-ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:

dell'8 % le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 % le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 % le ricevitorie di 3ª classe;
del 5 % le ricevitorie di 4ª classe.

Gli aiuto-ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie contribuiscono con una ritenuta pari al 10 % della sola retribuzione per essi stabilita. Tale ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, al quale spetta l'obbligo di versare all'Ente l'intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto-ricevitore.

Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.

Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso, le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo ».

Art. 2.

Ai gestori del lotto sono concesse, a decorrere dal 1° ottobre 1945, la indennità mensile di carovita e le relative quote complementari nelle misure ed alle condizioni previste per il personale statale dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Al personale stesso sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa la soppressione degli emolumenti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo stesso.

Dal 1° ottobre 1945 va pure soppresso qualunque altro assegno eventualmente in godimento oltre l'aggio.

Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1946, le predette indennità sono maggiorate di L. 2000 lorde mensili.

Art. 3.

Ai gestori del lotto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità commisurata ai due quinti dell'aggio lordo, maggiorati delle indennità di carovita, escluse le quote complementari.

Per la liquidazione della predetta gratificazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 4.

L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« I gestori debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, la retribuzione mensile a loro carico nella seguente misura:

a) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tutta la settimana:

L. 6300 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;

L. 6000 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.300.000 ma non L. 3.120.000;

L. 5800 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano L. 1.300.000;

b) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana (32 ore lavorative):

L. 4200 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;

L. 4000 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano L. 1.300.000 ma non L. 3.120.000;

L. 3866 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano L. 1.300.000;

c) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative):

L. 3150 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;

L. 3000 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.300.00 ma non L. 3.120.000;

L. 2900 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.300.000 ».

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, agli aiuto-ricevitori del lotto sono concesse, a carico dello Stato, l'indennità di carovita e relative quote complementari nelle misure e alle condizioni previste per il personale statale dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Al personale predetto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Pel periodo 1° settembre-31 dicembre 1946 le predette indennità sono maggiorate di L. 2000 lorde mensili.

L'importo della indennità di carovita e delle quote complementari è corrisposto integralmente quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per l'intera settimana, nella misura dei due terzi, quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per quattro giorni alla settimana; per la metà, quando l'aiuto-ricevitore presta servizio per tre giorni alla settimana.

Art. 6.

Agli aiuto-ricevitori è concessa, a titolo di gratificazione, a carico del gestore, una tredicesima mensilità entro il mese di dicembre di ciascun anno, commisurata alla retribuzione percepita nel precedente mese di novembre. In aggiunta sarà corrisposta, a carico dello Stato, una indennità di carovita, escluse le quote complementari, pari a quella liquidata nel mese di novembre.

Per la liquidazione della predetta gratificazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 7.

Per il periodo 1° ottobre 1945-31 dicembre 1946 le retribuzioni mensili che i gestori debbono corrispondere al personale loro dipendente sono rispettivamente fissate nella misura di L. 1600, L. 1500 e L. 1350, a seconda dell'entità delle riscossioni indicate nel precedente art. 4, se il personale stesso presti servizio durante l'intera settimana.

Tali somme sono proporzionalmente ridotte nei riguardi del personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4.

Ai gestori di ricevitorie con riscossione annua inferiore ad un milione è dovuta una integrazione, a carico dello Stato, pari all'ammontare delle retribuzioni che essi dovranno corrispondere per il periodo 1° ottobre 1945-31 dicembre 1946, detratte le somme già corrisposte a norma delle vigenti tabelle.

Detta integrazione sarà per due terzi a carico dello Stato quando le riscossioni annue lorde sono comprese fra un milione e tre milioni; per la metà, quando le riscossioni sono comprese fra L. 3.000.001 e L. 5.000.000.

Art. 8.

Per l'esercizio 1945-46, qualora l'aggio lordo di una ricevitoria liquidato per l'intero anno, risulterà inferiore a L. 30.000, verrà concesso un supplemento fino a raggiungere detta somma.

I commessi avventizi, autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto-ricevitori, secondo l'organico stabilito nell'art. 73, hanno diritto al medesimo trattamento di questi ultimi.

Art. 9.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è esteso anche al personale di ruolo del lotto: ricevitori ed aiuto-ricevitori.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1742.

Aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del l'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1285, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 90, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunciano al grado per la durata dei corsi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura dell'indennità di accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali, prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1285, è elevata da L. 7 a L. 60 giornaliere lorde.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1743.

Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto di credito edilizio per la Liguria, società per azioni (capitale iniziale lire cinque milioni) con sede in Genova, costituito il 5 febbraio 1946 con atto a rogito notaio dott. Carlo Musante, è autorizzato ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e potrà essere autorizzato, con decreto del Ministro per il tesoro, ad emettere cartelle edilizie per un periodo di anni trenta, salvo proroga, per l'importo massimo corrispondente al decuplo del capitale versato, quando questo verrà aumentato almeno a lire cinquanta milioni e purchè la metà del capitale stesso risulti investita in crediti garantiti da prima ipoteca.

Art. 2.

Sono estese al predetto Istituto le disposizioni del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, e successive modificazioni, non che, per le operazioni che saranno effettuate e per le cartelle che saranno emesse, le agevolazioni di carattere fiscale, tributario e processuale vigenti a favore degli enti, istituti e società esercenti il credito edilizio.

Art. 3.

Sono applicabili ai conferimenti all'Istituto su citato, anche in sede di aumento di capitale, le agevolazioni tributarie stabilite per la ricostruzione edilizia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Art. 4.

Le eventuali modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito edilizio per la Liguria non avranno effetto se non dopo che saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro.

L'obbligo di depositare, a norma dell'art. 2436 del Codice civile, le deliberazioni di modifica dello statuto anzidetto incombe agli amministratori, i quali devono provvedere al deposito entro trenta giorni dalla data in cui hanno avuto comunicazione dell'approvazione ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1744.

Modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ad alcune disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Approvato il piano generale di bonifica e stabilite le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura a norma dell'art. 4 del regio decreto 15 febbraio 1933, n. 215, i consorzi dei proprietari interessati, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concordano con le persone soggette agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire, ai termini dell'art. 2, capoverso ultimo del predetto decreto e gli indirizzi culturali da adottare per la trasformazione dell'ordinamento produttivo nei singoli fondi.

In base a tali accordi, la persona soggetta agli obblighi di bonifica è tenuta a dichiarare se dispone, ed in qual misura, dei mezzi finanziari occorrenti ad eseguire la trasformazione nei termini prescritti, o come si proponga di farvi fronte.

Ove non si raggiunga l'accordo o le persone predette non dispongano degli occorrenti mezzi finanziari, il consorzio ne riferisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, se il proprietario non possa o non intenda vendere parte del fondo per investire il ricavato nella trasformazione della parte residuale, può disporre l'espropriazione dell'immobile a termini dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

Se i consorzi, entro i termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non adempiano a quanto disposto nell'articolo precedente, ovvero se nel comprensorio non esistano consorzi di bonifica, provvedono gli enti di colonizzazione eventualmente esistenti o il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con i propri organi locali, restando escluso in ogni caso l'esproprio a favore dello Stato.

Restano salde le facoltà attribuite all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1745.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione conte Gian Giacomo Felissent ».

N. 1745. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene modificato lo statuto della « Fondazione conte Gian Giacomo Felissent », già eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1746.

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, con sede in Bologna.

N. 1746. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1948, n. 105.
Disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Possono denominarsi banche popolari e sono soggette alle disposizioni del presente decreto soltanto le società cooperative a responsabilità limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito.

Art. 2.

La denominazione sociale degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, in qualunque modo formata, deve contenere la indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 3.

Le banche popolari sono soggette alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, e sono esenti dai controlli previsti negli articoli 2542 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Non si può procedere alla costituzione di una banca popolare se i soci non raggiungono almeno il numero di trenta o quello maggiore che sia determinato di volta in volta dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, tenuto conto della popolazione e dell'importanza del Comune nel quale il costituendo istituto avrà la sede sociale.

Ove, in prosieguo di tempo, il numero dei soci diventi minore di quello previsto dal comma precedente, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario, l'azienda deve porsi in liquidazione.

Ciascun socio può avere tante azioni il cui valore nominale non superi il ventesimo del capitale sociale, con un massimo di L. 300.000.

La sospensione dell'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata, anche in deroga ad espresse disposizioni statutarie, dall'assemblea straordinaria dei soci; la deliberazione relativa è valida fino al termine massimo di un anno dalla data in cui è stata adottata.

Art. 5.

La facoltà di convocare assemblee separate e di dare il voto per corrispondenza può essere ammessa con l'atto costitutivo o con successiva modificazione statutaria soltanto previa autorizzazione dell'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 6.

Ciascun socio ha un solo voto. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti.

Art. 7.

La nomina degli amministratori e dei sindaci è riservata esclusivamente all'assemblea dei soci. L'atto costitutivo può stabilire che il Consiglio di amministrazione sia rinnovato in tutto o in parte alla fine di ogni esercizio.

Art. 8.

La quinta parte degli utili netti annuali deve essere destinata alla riserva legale fin quando questa non abbia raggiunto la metà del capitale sociale. Raggiunta tale cifra, deve essere destinata alla riserva legale la decima parte degli utili netti annuali.

La quota di utili che non sia assegnata alla riserva legale, a eventuali riserve statutarie o a riserva straordinaria e che non sia distribuita ai soci, è destinata ad opere o ad enti di pubblica beneficenza e assistenza.

Art. 9.

La società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali.

Art. 10.

Gli atti costitutivi delle banche popolari possono contenere particolari norme sul rilascio di duplicati dei libretti di risparmio con depositi non superiori alle lire cinquemila.

Art. 11.

La società può rilasciare, previo assenso dell'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni, per determinate categorie di soci, specie delle classi meno abbienti.

Art. 12.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario il socio ha il diritto di ottenere dalla società il rilascio di un duplicato a sue spese.

La denuncia dell'interessato deve essere, a cura della banca, affissa nei locali della sede centrale e della sede secondaria nella circoscrizione della quale ha domicilio il denunciante, con diffida a chiunque vi abbia interesse a proporre l'opposizione.

Il rilascio del duplicato può avvenire soltanto dopo un mese dall'affissione e dopo che l'assemblea abbia deliberato sul bilancio dell'esercizio nel corso del quale è stato denunziato lo smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario e purchè nel frattempo non siano intervenute opposizioni da parte del terzo detentore.

Anche prima del rilascio del duplicato il socio può esercitare i diritti inerenti alle azioni delle quali ha denunciato lo smarrimento, sottrazione o distruzione, salva, se del caso, la prestazione di idonea garanzia.

Il rilascio del duplicato non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

Art. 13.

La deliberazione dell'assemblea straordinaria diretta ad uniformare l'atto costitutivo delle società cooperative di credito alle disposizioni del Codice civile e del presente decreto sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Tale norma si applica anche in deroga alle norme contenute nell'atto costitutivo, purchè la deliberazione abbia luogo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

I consorzi esercenti il credito costituiti secondo le leggi della cessata monarchia austro-ungarica, operanti nella Venezia Giulia e Tridentina e disciplinati dal primo capoverso dell'art. 41, del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, possono conservare il loro attuale ordinamento e la denominazione di consorzi economici a garanzia limitata.

Art. 15.

Le società non cooperative le quali, in forza delle norme di cui alla legge 14 aprile 1927, n. 531, hanno mantenuto nella loro denominazione la qualifica di banca popolare possono conservarla.

Art. 16.

Il presènte decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Grassi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 28. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. **106**.

Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art. 1.

Gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo, di cui al decreto governatoriale 29 novembre 1942, n. 468, che alla data dell'11 maggio 1945 erano ancora in servizio sono assunti, su domanda, nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con lo stato giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive aggiunte e modificazioni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La ripartizione tra le varie Amministrazioni del personale di cui al precedente articolo viene effettuata dalla Commissione centrale per l'avventiziato prevista nell'art. 18 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, che, sulla base del titolo di studio e delle mansioni svolte da ciascun dipendente, indica anche in quale delle categorie fissate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, debba avvenire l'assunzione.

L'assunzione non è subordinata ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo, nè alla disponibilità di posti nei contingenti di impiego non di ruolo. Nel caso che detti contingenti non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, l'assunzione per la parte eccedente sarà effettuata in soprannumero; i posti assegnati in soprannumero saranno soppressi con le successive vacanze.

Art. 3.

Il periodo di servizio prestato sino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è valutato ai soli fini della concessione degli aumenti periodici di retribuzione previsti dagli articoli 1 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in aggiunta a quello che ha inizio con l'assunzione disposta ai sensi del presente decreto ed è considerato come prestato nella stessa categoria nella quale avviene l'assunzione stessa.

Art. 4.

Le assunzioni previste dal presente decreto sono disposte con decreto del Ministro nella cui amministrazione esse hanno luogo di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Le relative domande debbono essere presentate al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per l'inquadramento nei ruoli statali degli insegnanti di nazionalità italiana già iscritti nel ruolo Egeo di cui ai decreti governatoriali 27 luglio 1937, n. 149 e 23 settembre 1937, n. 182. Gli insegnanti che non potessero essere inquadrati per mancanza dei requisiti cui verrà condizionato l'inquadramento stesso, godranno del trattamento previsto nel presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera dei comuni di Chieti Scalo, Francavilla a Mare e Vasto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 luglio 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Chieti;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera dei comuni di Chieti scalo, Francavilla a Mare e Vasto sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 luglio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera dei comuni di Chieti scalo, Francavilla a Mare, Vasto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 383

(963)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1948.

Messa in liquidazione della società anonima « Compagnia italiana Antonio Meucci », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società anonima « Compagnia italiana Antonio Meucci », con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 63, e nominato sequestratario il dott. Alcalai Dario;

Rilevato dalla relazione del sequestratario che detta Società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio, e quindi occorre metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società anonima « Compagnia italiana Antonio Meucci », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Alcalai Dario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1070)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1948.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione - in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore - e delle relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Società italiana di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società italiana di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione — in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore — e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione — in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore — e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Società italiana di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

3) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

4) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

5) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza;

6) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 gli aumenti previsti dal decreto Ministeriale 18 giugno 1945.

Roma, addì 25 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1948.

Determinazione dei tipi e delle qualità di seme di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna 1949.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1949, gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

A) *Razze gialle pure*: Giallo puro indigeno cinturato;

B) *Incroci a bozzolo giallo*: 1° Bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° Bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico; 3° Bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° Bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° Incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico; 6° Incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato;

C) *Razze pure a bozzolo bianco*: Adrianopoli e Bagdad;

D) *Incroci a bozzolo bianco*: Bianchi, indigeni (Novi A.XV Italia 1937 I.R.37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

A) *Razze gialle pure*: Giallo puro indigeno cinturato	2,60 %
B) *Incroci a bozzolo giallo*:	
1° Bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato	55,40 %
2° Bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico	11,00 %
3° Bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese	12,00 %
4° Bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese	6,00 %
5° Incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico 6° Incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato	1,00 %
C) *Razze pure a bozzolo bianco*: Adrianopoli e Bagdad D) *Incroci a bozzolo bianco*: Bianchi indigeni (Novi A.XV Italia 1937 I.R. 37) × bianco chinese con prevalenza per i tipi a bozzolo sviluppato	12,00 %

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa percentuale, fra le varie ditte produttrici ed indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale delle razze ed incroci prescritti, che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

(1091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cantaloni Marco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 251 decisioni N. 179 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 31 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cantaloni Marco fu Fante, nato ad Arezzo il 6 dicembre 1888, residente in Trento, via V. Bonelli n. 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Cantaloni Marco, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 31 gennaio 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(748)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), di un mutuo di L. 1.216.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del Tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(899)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari), di un mutuo di L. 11.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(900)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 5.032.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(901)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquasanta (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 1.218.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(902)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(903)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento), di un mutuo di L. 165.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(904)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento), di un mutuo di L. 704.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(905)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 852.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(906)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli), di un mutuo di L. 1.111.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(907)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calatafimi (Trapani) di un mutuo di L. 6.145.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(908)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), di un mutuo di L. 2.305.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(909)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph de Paisant, Vice console addetto al Consolato del Belgio a Firenze.

(1057)

In data 16 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ramiro Gonzales, Console di Argentina a Venezia.

(1058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 44.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 20 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Mazzieri Niso fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 5 — Rendita L. 2450

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 252 — Data: 5 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Buzzi Langhi Maddalena fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 29 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Petrilli Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Rendita L. 2195.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Folliero Alfonso fu Tobia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi, 1 — Capitale L. 50.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2631 — Data: 22 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Raccioppi Vincenzo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore, 2. — Rendita L. 87,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2184 — Data: 3 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Iappelli Antonio di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore, 17. — Rendita L. 1155.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 27 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Lipari Nicolò fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore, 2 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1128 — Data: 22 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: D'Amico Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi, 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Motta Rosario fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi, 6 — Rendita: L. 973.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 20 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Pedone Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi, 3 — Rendita: L. 931

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 7 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di

finanza di Varese — Intestazione: Baldioli Attilio fu Luigi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 8 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Fazzari Raffaela ved. Barone — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 27 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Greco Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1798 — Data: 11 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lucci Mario fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi, 1 — Rendita L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10860 — Data: 5 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Pedrelli Orfeo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7253 — Data: 16 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Di Giorgio Pasquale — Titoli Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1744 — Data 24 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Cappelletto Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Banca popolare di credito in Bologna — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 401.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1122 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Malaggi Archimede fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 112.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1634 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino Succ. di Novara — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1004 — Data: 26 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito Italiano sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 125.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Krüll Walter — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1951) — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 2 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Monti Alessandra fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943), nominativi, 3 — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 17 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Banca commerciale italiana Agenzia di Pisa — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: De Marco Tommaso fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943), nominativi, 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 11 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Corradi Elisa fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1943) — Capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1490 — Data: 17 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: San Martino di San Germano Umberta di Emanuele in Cicogna Mozzoni — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 5 % (1950), nominativi, 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1560 — Data 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Salvadori Dina fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1472 — Data 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banco di Napoli, sede di Torino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6649 — Data 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Verdino Elvio di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Pizzocaro Riccardo di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 533 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Mantovani Domenico di Zeffirino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° marzo 1948 - N. 41

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	69,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,775
Redimibile 3,50 % 1934	68,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,85
Id. 5 % 1936	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % convertiti 1951	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di La Spezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 24 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 7 giugno 1947, n. 9712, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1947, n. 20476.2.10105, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia 5 gennaio 1948, numero 25, con la quale si rappresenta l'opportunità di sostituire nelle funzioni di componente della predetta Commissione giudicatrice il prof. dott. Edoardo Monti col prof. dott. Giulio Buonomini e di spostare la sede di esame da La Spezia a Pisa;

Considerata l'opportunità di provvedere alle suddette modifiche;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del prof. dott. Edoardo Monti, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di La Spezia, il prof. dott. Giulio Buonomini, titolare della cattedra di igiene della Università di Pisa.

Art. 2.

Le prove di esame del concorso di cui all'articolo precedente avranno luogo in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso per titoli ad un posto di ispettore (grado 7°) nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni, bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1943 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 luglio 1943, n. 152.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1784, riguardante modificazioni all'art. 7 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, sull'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del cessato Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1943, registrato alla *Corte dei conti* il 16 giugno successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1943, n. 152, col quale venne bandito un concorso per titoli per un posto di ispettore (grado 7°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830;

Considerato che a causa degli eventi bellici non è stato possibile espletare il predetto concorso;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di provvedere all'espletamento del concorso stesso, i cui termini sono scaduti il 1° ottobre 1943;

Considerata l'opportunità di limitare la partecipazione al concorso suddetto a coloro i quali possedevano i requisiti richiesti al 1° ottobre 1943, data corrispondente al termine utile per la presentazione delle domande, stabilita dal citato decreto di bando;

Vista la nota di autorizzazione n. 70449/12106-2-16-4/1.3.1 del 6 giugno 1946 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso per titoli ad un posto di ispettore (grado 7°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni di cui al decreto Ministeriale 4 giugno 1943, scaduti il 1° ottobre 1943, sono prorogati di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

La partecipazione al concorso suddetto è limitata a coloro i quali si trovano in possesso dei requisiti richiesti al 1° ottobre 1943, data corrispondente al termine utile per la presentazione delle domande, stabilita dal decreto di bando 4 giugno 1943, citato in premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 52.

(1076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1948-49.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a venti borse di perfezionamento negli studi presso una università o un istituto superiore nazionale da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

c) Facoltà di lettere e filosofia;

d) Facoltà di magistero;

e) Facoltà di medicina e chirurgia;

f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale;

g) Facoltà di farmacia;

h) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
i) Facoltà di agraria;
l) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 100.000 lorde.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle università e istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1947.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 15 maggio 1948. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8) curriculum degli studi compiuti;
9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nello interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: GONELLA

(1103)

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1948-49.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una università o un istituto superiore straniero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto superiore straniero liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 500.000 lorde.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle università e istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1947.

Al gruppo a) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo b) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo c) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo e) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 15 maggio 1948. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o manoscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8) curriculum degli studi compiuti;
9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nello interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettata la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: GONELLA

(1104)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.